



Estratto del verbale della seduta del 28 giugno 2021

**DELIBERAZIONE N. 120**

Oggetto:

Ricorso della controparte avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento – Sezione Lavoro n. 44 di data 17 dicembre 2020. Costituzione in giudizio e proposizione di controricorso con ricorso incidentale condizionato. Affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'Avv. Matteo Russo di Roma (Euro 6.800,00 - cap. U01111.0090)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	assente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	assente
Antonella Chiusole	Vicesegretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la sentenza n. 44/2020 di data 17 dicembre 2020, resa nel giudizio incardinato avanti la Corte d'Appello di Trento – Sezione Lavoro sub R.G. 77/2019, relativa alla decorrenza dell'inquadramento contrattuale e a questioni di applicazione del contratto collettivo della Regione nei confronti di alcuni dipendenti inquadrati nei ruoli regionali, ai sensi del Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n.16, avente ad oggetto "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari*";

Richiamata la propria deliberazione n. 89 di data 26 maggio 2021, con la quale si è disposto di promuovere il ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Trento – Sezione Lavoro, affidando l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Matteo Russo di Roma;

Dato atto che con ricorso di data 16 giugno 2021 la Regione ha impugnato la sentenza, proponendo cinque distinti motivi di impugnazione;

Preso atto che la controparte processuale ha promosso a sua volta ricorso avverso la citata sentenza, con notificazione dello stesso presso il domicilio eletto dalla Regione;

Visti gli articoli 370 e 371 del codice di procedura civile, rubricati rispettivamente "*Controricorso*" e "*Ricorso incidentale*";

Esaminati i motivi di ricorso adottati dalla controparte e ritenuto necessario costituirsi e proporre controricorso, contenente altresì un ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento – Sezione Lavoro n. 44/2020;

Preso atto che la Regione non dispone all'interno della propria struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né di professionisti iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e ss.mm.;

Tenute in considerazione la rilevanza e la delicatezza del contenzioso e ritenuto che la difesa della Regione nel caso di specie richieda una maturata esperienza professionale in materia di diritto del lavoro e una conoscenza approfondita degli atti di causa; per tanto si rende necessario rivolgersi ad un soggetto esterno all'amministrazione regionale, al quale affidare l'incarico di patrocinio legale dell'ente avanti alla Suprema Corte di Cassazione;

Valutato che l'Avv. Matteo Russo con studio in Roma, via di Ripetta n. 22, già patrocinatore della Regione nei giudizi di primo grado, di appello e nel ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione autorizzato con propria deliberazione n. 89/2021, è in possesso della necessaria competenza ed esperienza nell'ambito di controversie aventi ad oggetto tematiche di lavoro pubblico;

Dato atto che il professionista risulta iscritto nell'elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell'interesse della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Segretario generale n.726 di data 12 giugno 2020, nell'ambito dell'area specialistica del diritto del lavoro;

Considerato che l'ipotesi di consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio giustifica un affidamento diretto al medesimo professionista, rispondendo a principi di efficienza ed

efficacia e, quindi al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione;

Esaminato il preventivo di spesa dell'Avv. Matteo Russo, pervenuto con nota prot. RATAA/0015061/22/06/2021-A, che espone un onorario di € 3.900, cui si sommano gli accessori di legge e il rimborso delle spese vive, tra le quali il contributo unificato di €1.036,00;

Considerato che l'importo delle spese legali risultanti dal citato preventivo risulta congruo in rapporto alla rilevanza e al valore di causa e tenuto conto di quanto previsto dal regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, approvato con D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con propria deliberazione n. 44 di data 24 marzo 2021 e dato atto che il Responsabile del procedimento ha reso l'attestazione di verifica di cui all'articolo 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, depositata agli atti sub prot. RATAA/0015148/23/06/2021-I, relativa all'insussistenza in capo al professionista di situazioni di conflitto di interesse allo svolgimento dell'incarico, anche potenziali;

Dato atto che al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 è stato richiesto il codice CIG n. Z4C3236EB5;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e la L.R. 23 novembre 2015 n. 25;

Vista la legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 "*Legge sui contratti e sui beni provinciali*" e ss.mm., applicabile alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e ss.mm.;

Viste le linee guida n. 12, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 di data 24 ottobre 2018;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e la L.R. 23 novembre 2015 n. 25;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "*Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023*";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "*Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 - 2023*";

Ritenuto pertanto di affidare la rappresentanza e difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nell'instaurando giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, con autorizzazione a promuovere controricorso con ricorso incidentale condizionato, all'Avv. Matteo Russo con studio in Roma, via di Ripetta n. 22, assumendo un impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'importo di € 6.800,00, di cui € 73,43 riferiti ad un impegno presunto per spese vive da documentare, non esposte nel preventivo poiché non quantificabili ex ante;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2009;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

1. di resistere al ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 44/2020 della Corte d'Appello di Trento – Sezione Lavoro di cui alle premesse, promuovendo controricorso contenente altresì un ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nel relativo giudizio all'Avv. Matteo Russo con studio in Roma, Via di Ripetta n. 22, autorizzando il Presidente della Regione a conferire al suddetto Avvocato il mandato e la procura occorrenti, nonché ogni più ampia facoltà e potere ivi compresa quella di conciliare, transigere, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, proporre ricorsi e controricorsi, deferire giuramento decisorio, compiere atti esecutivi, rinunciare agli atti e accettare rinunce;
3. di dare atto che ai sensi della legge n. 136/2010 al presente affidamento è attribuito il CIG numero: Z4C3236EB5;
4. di approvare ed impegnare la spesa per la difesa della Regione prestata dall'Avv. Matteo Russo, per l'importo presunto di € 6.800,00 sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2021
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	€ 6.800,00

5. di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico, autorizzando il Dirigente preposto alla Segreteria generale alla sottoscrizione dello stesso, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Antonella Chiusole  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

ALLEGATO

## DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

TRA

la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (in seguito denominato: "Ente") CF 80003690221, con sede legale in via Gazzoletti n. 2, 38122 TRENTO, rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Chiusole, nella sua qualità di Vicesegretaria generale;

E

l'Avv. Matteo Russo (in seguito denominato: "Avvocato"), *omissis*

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

1. In esecuzione della deliberazione n. <> di data <> e per le motivazioni ivi indicate, che i contraenti dichiarano di conoscere, l'Ente affida all'Avvocato, che accetta, l'incarico di patrocinio legale di difesa e rappresentanza dell'Ente, nell'instaurando giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, relativo al ricorso promosso dalla controparte processuale avverso sentenza della Corte d'Appello di Trento – Sezione Lavoro n. 44 di data 17 dicembre 2020. Oggetto dell'incarico è per tanto la costituzione in giudizio nonché la proposizione di controricorso con ricorso incidentale condizionato.
2. L'incarico è conferito dall'Ente esclusivamente per il presente grado di giudizio, a tal fine il Presidente della Regione rilascia apposito separato mandato speciale.
3. Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e ss del Codice Civile.
4. All'Avvocato non è data facoltà di delegare l'incarico a terzi, salvo che per mere sostituzioni in udienza a seguito di legittimo impedimento. Anche nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica in ragione della natura della controversia, la parcella sarà unica per l'avvocato incaricato che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti all'avvocato principale, che rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente, e dovrà accettare il presente disciplinare.

#### Art. 2

1. L'Avvocato si impegna:
  - a svolgere l'incarico professionale con diligenza nel rispetto della normativa vigente e dei principi stabiliti dal Codice deontologico forense;
  - a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa nel corso del suo svolgimento anche a richiesta dell'Ente;
  - ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando

relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);

- ad esprimere pareri relativi alla causa, anche sull'opportunità di un'eventuale proposta di transazione o di rinuncia alla lite, senza costi aggiuntivi;
  - in caso di accoglimento delle domande dell'Ente, a curare per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte sia stata condannata nei giudizi da esso trattati.
2. L'Avvocato si impegna altresì a rispettare il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

### **Art. 3**

1. L'Avvocato dichiara sotto la propria responsabilità:
- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
  - di non versare in situazioni di inconferibilità, conflitto di interessi (anche potenziali) e/o incompatibilità con il presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
2. L'avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'eventuale insorgere di ciascuna delle predette situazioni, nonché a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e per i 2 anni successivi alla cessazione dello stesso.
3. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta alla controparte da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Nel caso di recesso il corrispettivo dovuto verrà determinato dalla Regione in base all'attività effettivamente svolta dal legale incaricato fino alla data di recesso. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal codice civile in materia.
4. La Regione si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento della controparte ai sensi di quanto stabilito dal codice civile e qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato;

### **Art. 4**

1. Le parti concordano che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico all'Avvocato spetta il compenso complessivo pari ad € 3.900,00, oltre a spese vive obbligatorie e accessori di legge, come da proposta economica dell'Avvocato trasmessa via e-mail all'Ente in data 22 giugno 2021, Protocollo: RATAA/0015061/22/06/2021-A, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
2. L'Avvocato si impegna a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare il conto corrente dedicato nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso ai sensi della legge n. 136/2010;

## **Art. 5**

1. L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare, verrà liquidato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. Nel caso venissero esposte spese vive, l'Avvocato fornirà la relativa documentazione giustificativa unitamente alla nota di preavviso. La documentazione di cui ai periodi precedenti andrà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [giunta@pec.regione.taa.it](mailto:giunta@pec.regione.taa.it).

2. La fattura dovrà essere intestata a:

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol - Segreteria generale

Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento TN

CF: 80003690221

e riportare i seguenti dati:

- codice univoco ufficio Segreteria generale: EAB3HE;
- deliberazione di impegno della spesa n. <> di data <>;
- CIG: Z4C3236EB5;
- conto corrente dedicato/banca d'appoggio (codice IBAN).

3. Unitamente alla nota di preavviso, l'Avvocato è tenuto altresì a presentare certificazione della Cassa Forense attestante la regolarità contributiva, nel rispetto della normativa previdenziale forense.

4. In caso di assenza o incompletezza dei dati di cui sopra, la Regione rifiuterà la fattura e l'Avvocato dovrà procedere ad una nuova omissione.

5. Il compenso verrà liquidato a seguito dell'accertamento del puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dall'Avvocato rispetto agli impegni assunti con il presente atto.

## **Art. 6**

1. Le parti si impegnano a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento ([giunta@pec.regione.taa.it](mailto:giunta@pec.regione.taa.it); sito internet [www.regione.taa.it](http://www.regione.taa.it)). Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. sede a Trento ([servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it); [consorzio@pec.comunitrentini.it](mailto:consorzio@pec.comunitrentini.it); sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)). L'Avvocato autorizza espressamente il trattamento dei dati personali, dichiarando di aver ricevuto la relativa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016.

## **Art. 7**

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di

conferimento dell'incarico.

#### **Art. 8**

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Trento.

#### **Art. 9**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando alle norme del codice civile, alle altre norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

#### **Art. 10**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (a carico della parte che ne chiede la registrazione) ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972, in quanto relativo all'affidamento di un incarico professionale (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 157 /E del 21 luglio 2003).

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  
LA VICESEGRETARIA GENERALE  
Dott.ssa Antonella Chiusole  
firmato digitalmente

IL CONTRAENTE PRIVATO  
Avv. Matteo Russo  
firmato digitalmente

#### **Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3 – 4 – 5 -7 e 8.

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  
LA VICESEGRETARIA GENERALE  
Dott.ssa Antonella Chiusole  
firmato digitalmente

IL CONTRAENTE PRIVATO  
Avv. Matteo Russo  
firmato digitalmente

Il contratto, sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale, è conservato a norma di legge nel protocollo informatico della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'interno del repertorio documentale: "Registro di raccolta dei contratti".